



Comune di Casaletto Lodigiano
Provincia di Lodi

Regolamento per **incarichi esterni**

Approvato con deliberazione G.C. n. 46 del 18/06/2008

Art. 1

Finalità del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento rispondono alle seguenti finalità di pubblico interesse:
 - a) contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa pubblica corrente;
 - b) trasparenza nei criteri di conferimento da parte delle Pubbliche Amministrazioni degli incarichi a esterni;
 - c) rispetto dei vincoli di spesa connessi al rispetto del patto di stabilità interno.
2. Le seguenti disposizioni si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e seguenti, aventi natura di:
 - a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata, occasionale o continuativa;
 - b) incarichi di studio, ricerca, consulenza, affidati a persone fisiche.
3. Le collaborazioni non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle mansioni istituzionali o ordinarie dell'ente.

Art. 2

Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne

1. E' consentito affidare incarichi professionali esterni soltanto per le prestazioni di attività:
 - a) che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali;
 - b) di supporto al personale dipendente quando questi non può assolverle adeguatamente per mancanza di competenza e preparazione specifiche non acquisibili per obiettivi rilevanti, non occasionali e documentabili carichi di lavoro;
 - c) che non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
 - d) che riguardino oggetti e materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica o che abbiano ripercussioni sulla posizione giuridica dei privati, o che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate (ad es. in materia di informatica, di tributi comunali, di edilizia privata o di espropri);
 - e) di cui si renda comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna come ad esempio nei casi in cui:
 - i programmi dell'Amministrazione contemplano l'istituzione di nuovi servizi cui il personale non possa far fronte per eccessivi carichi di lavoro o perché presuppongono conoscenze specialistiche (legali, ad esempio) che esulano da quelle possedute dai responsabili di servizio.
2. In particolare, durante la fase istruttoria occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 3

Programmazione

Annualmente il Consiglio, anche contemporaneamente all'esame e all'approvazione del Bilancio annuale, del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica, approva un elenco degli incarichi di studio, ricerca e consulenza in relazione ai diversi programmi/progetti di cui alla R.P.P., sulla base di proposte formulate dalla Giunta. Alla proposta di deliberazione sono allegate "schede" contenenti la professionalità richiesta, la tipologia dell'incarico, la motivazione, l'analisi della carenza di professionalità interne, la durata e la coerenza della spesa con gli stanziamenti di spesa.

L'approvazione del programma degli incarichi a soggetti esterni all'ente da parte dell'organo consiliare e l'approvazione del presente regolamento costituiscono presupposti di legittimità dei provvedimenti di affidamento degli incarichi, ai sensi dell'art. 3, commi 55-56, legge 244/07.

La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta al dirigente secondo le proprie competenze.

Il dirigente competente dovrà accertare la sussistenza dei presupposti di cui al precedente art. 2.

Art. 4

Oggetto degli incarichi

Gli incarichi possono avere per oggetto:

- a) le attività di assistenza e di consulenza legale;
- b) le attività di consulenza e assistenza amministrativa, fiscale, contabile, tributaria e assicurativa e nelle altre materie rilevanti per i compiti istituzionali dell'Amministrazione in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali;
- c) ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare importanza attinenti gli affari di competenza degli uffici comunali e non riconducibili alla normale attività degli stessi;
- d) prestazioni e attività che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici per i quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni.

Art. 5

Procedura per la selezione dei collaboratori esterni

1. L'amministrazione individua i collaboratori ai quali intende conferire incarichi di studio, ricerca o consulenza o di collaborazione (occasionale o coordinata e continuativa) sulla base di idoneo curriculum, da valutare con riferimento a criteri di competenza professionale:
 - a) titoli posseduti;
 - b) esperienze di lavoro inerenti le attività afferenti ai progetti o ai programmi da realizzare;
 - c) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico.
2. Qualora l'importo netto della prestazione sia superiore alla soglia di 20.000 euro, l'affidamento deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e sul sito web del Comune per almeno 15 giorni; i criteri di cui al comma 1 sono evidenziati sull'avviso, con eventuale predeterminazione di punteggi. Resta ferma la possibilità per il responsabile del procedimento di disporre termini superiore e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.
3. In ogni caso l'individuazione del collaboratore avviene con determina firmata del responsabile del servizio, sulla base dei criteri di cui al comma 1, ferma restando la fiduciarietà e quindi l'ampia discrezionalità della nomina.

Art.6 Casi in cui si può prescindere dal requisito del possesso del titolo di studio

Gli incarichi di collaborazione esterni possono essere conferiti in deroga all'art. 7 del D. Lgs. 165/01 come mod. dalla L Fin. 2008 e, pertanto, prescindendo dal possesso del titolo di studio della laurea se

per lo svolgimento di quella attività la norma di legge prevede altro titolo di studio o di qualificazione professionale.

Art. 7

Formalizzazione dei rapporti di collaborazione esterna e contenuto dei contratti

1. Gli incarichi professionali esterni, compresi quelli affidati nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, sono formalizzati con apposito contratto di prestazione d'opera, stipulato ai sensi dell'art. 2222 o art. 2230 del codice civile, in forma scritta, che dovrà menzionare:
 - a) la specifica competenza del contraente
 - b) la descrizione delle prestazioni, delle modalità di svolgimento e del progetto o del programma da realizzare;
 - c) durata del rapporto, le penali per la mancata o ritardata esecuzione della prestazione e le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto medesimo nel caso, tra l'altro, di accertata sussistenza di una causa di incompatibilità dell'assunzione dell'incarico;
 - d) i profili inerenti la proprietà dei risultati; i profili economici (corrispettivo e scadenza dei o del pagamento).
 - e) la subordinazione della liquidazione della presentazione all'attestazione del dirigente/responsabile del settore/servizio di riferimento, del rispetto degli adempimenti previsti;
2. L'Amministrazione per quanto di competenza e lo stesso collaboratore curano gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
3. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte del committente dove quest'ultimo non conserva un potere di direzione ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.
4. Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono inserite inoltre specifiche clausole inerenti l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Art. 8

Efficacia contratti di consulenza

I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Art. 9

Trasmissione degli atti di spesa al controllo della Corte dei Conti

Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente regolamento superiori a € 5.000,00 sono trasmessi, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo, ai fini del controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005.

Art. 10**Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative nonché di incarichi professionali.
2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
3. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 11**Limite massimo di spesa annua**

1. La giunta stabilisce annualmente, con separata deliberazione, il tetto massimo della spesa per il conferimento incarichi di studio, di ricerca o di consulenze ai soggetti di cui al precedente articolo.
(oppure)
 - il limite massimo della spesa annua, per gli incarichi e le consulenze , è fissato nel...% della spesa sostenuta nel precedente anno per tali tipologie di prestazioni professionali, come si ricava dai dati dell'ultimo consuntivo approvato (rif. anno 2004 , se più favorevole)(oppure)
 - il limite massimo della spesa annua, per gli incarichi e le consulenze , è fissato nel ... % della spesa prevista per il personale, nel bilancio di previsione afferente l'anno di riferimento
2. Nel limite vi rientrano le co.co.co mentre le collaborazioni occasionali si collocano nella spesa corrente come prestazioni di servizi o comunque come altre tipologie di spesa corrente.